

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA

allegata alla deliberazione della G.C. N. 14/2015

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”*.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”* e stabilisce inoltre che *“è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.”*

Il successivo comma 28 prevede altresì che *“l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.”*

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

La legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007. In particolare, il comma 1 dell'art. 24 della citata legge provinciale sancisce: *“La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.”*

L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone inoltre che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire *“la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”*.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel *“Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”*, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è *“assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: *“I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”*

2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere “anche” conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

α) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

β) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

γ) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

δ) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

ε) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”, come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle “micropartecipazioni”) e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L'analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal comune, mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, essa viene limitata alle sole partecipazioni indirette detenute dalle sole società controllate dal comune, poiché solo in tali casi l'Amministrazione, in qualità di socio di riferimento, ha possibilità concrete di influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni.

3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

Il Comune di Valda partecipa alle seguenti società:

Informatica Trentina spa: delibera di adesione: Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 dd. 21.01.2010.

Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.: delibera di adesione: Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 dd. 22.11.1996.

Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (ASIA): delibera di adesione: Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 dd. 02.05.1995.

Azienda per il Turismo Altopiano di Piné e Valle di Cembra s.cons.r.l.: delibera di adesione: Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 dd. 29.10.2004

Società Sviluppo Turistico Grumes Srl: delibera di adesione: Deliberazione della Giunta comunale n. 33 dd. 27.08.2007.

4. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

4.1 Denominazione: **Informatica Trentina Spa**

4.1.1. Dati della società

Data di costituzione:	07/02/83
Sede legale:	Via Gilli, 2 – 38121 TRENTO
Oggetto Sociale:	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
Capitale sociale al 31.12.2014:	Euro 3.500.000,00
Altri soci:	Comuni della provincia di Trento, Provincia Autonoma di Trento, Regione autonoma Trentino Alto Adige, Camera di Commercio I.A.A., Comunità.
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,002
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: € 3.351.163,00 2012: € 2.847.220,00 2013: € 705.703,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2012: € 49,55 2013: € 42,10 2014: € 10,43
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre/ esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	
Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	Presidente CdA Boschini Paolo, vice presidente del CdA Nardin Antonietta, consiglieri: Parolari Alessio, Girardi Caterina, Dematté Renato.
Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	Presidente del Collegio sindacale Cimmino Francesco. Sindaci: Sandri Mariangela, Bonomi William. Società di revisione: Pricewaterhousecoopers spa.

4.1.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.1.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Valda con la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 dd. 05.04.2011 avente ad oggetto "Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Valda ed autorizzazione al loro mantenimento ai sensi dell'art. 3, commi 27,28, e 29 della Legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008)" ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società Informatica Trentina Spa in quanto fornitore di servizi strumentali necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Tale società è strumento di sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (SIEP) nonché della rete telematica (TELPAT) che consente al Comune di essere inserito in una rete di amministrazioni pubbliche locali.

Ai sensi dell'art. 3, comma 27, è sempre ammessa la costituzione di società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, tra cui vanno annoverate le società cosiddette strumentali ovvero costituite per gestire servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

4.2 Denominazione: Sviluppo Turistico Grumes Srl

4.2.1. Dati della società

Data di costituzione:	27.08.2007
Sede legale:	Grumes
Oggetto Sociale:	Attività di gestione e di completamento infrastrutturale del progetto di sviluppo integrato Masi di Grumes e intero territorio comunale di Grumes. In particolare gestione delle strutture: pubblico esercizio "El Casel", parco delle feste, rifugio alpino Potz Mauer, Ostello di Grumes.
Capitale sociale al 31.12.2014:	Euro 89000
Altri soci:	Comune di Grumes, Grauno, Valda, APT Val di Cembra-Piné, enti e privati vari
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,112
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 202,00 2012: 43,00 2013:- 9.079,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve,</i>	2011:/ 2012: / 2013: /

ecc.)	
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011:/ 2012:/ 2013:
Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	Presidente CdA: Rizzoli Pio Consiglieri: Eccher Simonetta, Poier Giuliana e Simeoni Giuseppe
Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	Non nominato

4.2.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.2.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Valda con la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 dd. 05.04.2011 avente ad oggetto "Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Valda ed autorizzazione al loro mantenimento ai sensi dell'art. 3, commi 27,28, e 29 della Legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008)" ha autorizzato l'adesione alla società Sviluppo Turistico Grumes srl.

Ai sensi dell'art. 3, comma 27, è sempre ammessa la costituzione di società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, tra cui vanno annoverate le società cosiddette strumentali ovvero costituite per gestire servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

4.2.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Non si ravvisa alcuno degli elementi per l'eliminazione della società e, considerato il ruolo, unico, svolto dalla stessa si reputa di confermare il mantenimento della partecipazione.

4.3. CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - società cooperativa

4.3.1 Dati della Società

Data di costituzione:	9 luglio 1996
Sede legale:	via Torre Verde, n. 23 38122 – Trento
Oggetto Sociale:	La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della

	mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.
Capitale sociale al 31.12.2013:	12.238,68 Euro
Percentuale di partecipazione:	0,42%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 53.473 Euro 2012: 68.098 Euro 2013: 21.184 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: / 2012: / 2013: /
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	quote associative: 2011 € 267,79 2012 € 267,79 2013 € 267,79
Organo amministrativo:	Consiglio di Amministrazione: presidente: Paride Gianmoena vicepresidente: Patrizia Ballardini consigliere: Alessandro Andreatta consigliere: Carlo Bertini consigliere: Roberto Caliarì consigliere: Cristina Donei consigliere: Vittorio Fravezzi consigliere: Enrico Lenzi consigliere: Sergio Menapace consigliere: Andrea Miorandi consigliere: Antonietta Nardin consigliere: Roberto Oss Emer consigliere: Cristiano Trotter
Organo di controllo:	Collegio Sindacale: presidente: Enzo Zampiccoli sindaco eff.: Emanuele Bonafini sindaco eff.: Manuela Conci

4.3.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società Consorzio dei Comuni Trentini

φ) **SET DISTRIBUZIONE SPA**
percentuale di partecipazione:0,05%

4.3.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Valda con la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 dd. 05.04.2011 avente ad oggetto "Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Valda ed autorizzazione al loro mantenimento ai sensi dell'art. 3, commi 27,28, e 29 della Legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008)" ha confermato la partecipazione al Consorzio dei Comuni Trentini.

Ai sensi dell'art. 3, comma 27, è sempre ammessa la costituzione di società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, tra cui

vanno annoverate le società cosiddette strumentali ovvero costituite per gestire servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

4.3.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Non si ravvisa alcuno degli elementi per l'eliminazione della società e, considerato il ruolo, unico, svolto dalla stessa si reputa di confermare il mantenimento della partecipazione.

4.4 Denominazione: Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale

4.4.1. Dati della società

Data di costituzione:	27.10.1995
Sede legale:	Via G. Di Vittorio, 84 – Lavis (TN)
Oggetto Sociale:	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali.
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 489.680,00
Altri soci:	Comuni di: Albiano, Aldeno, Andalo, Calavino, Cavedago, Cavedine, Cembra, Cimone, Faedo, Fai della Paganella, Faver, Garniga Terme, Giovo, Grauno Grumes, Lavis, Lisignago, Lona-Lases, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Nave San Rocco, Padergnone, Roveré della Luna, San Michele all'Adige, Sover, Spromaggiore, Terlago, Valda, Vezzano, Zambana.
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,24
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: € 3.755,00 2012: € 94.321,00 2013: - € 332.707,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	Rimborso costi per spazzamento e pulizia piazzole: 2012: 4.722,46 2013: 5.905,26 2014: 7.589,58
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	Corrispettivo per servizio di riscossione TIA: 2012: 231,33 2013: 161,05 2014: 129,62
Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	il rappresentante del Comune di Valda, in qualità di socio, attualmente è il sindaco pro tempore.
Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	

4.4.2 Partecipazioni societarie detenute dalla società

- Trentino Riscossioni – quota 0,1%
- BioEnergia Trentino – quota 7%

4.4.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Valda con la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 dd. 05.04.2011 avente ad oggetto "Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Valda ed autorizzazione al loro mantenimento ai sensi dell'art. 3, commi 27,28, e 29 della Legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008)" ha confermato la partecipazione all'ASIA in quanto società che gestisce un servizio pubblico.

Ai sensi dell'art. 3, comma 27, è sempre ammessa la costituzione di società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, tra cui vanno annoverate le società cosiddette strumentali ovvero costituite per gestire servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

4.4.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Non si ravvisa alcuno degli elementi per l'eliminazione della società e, considerato il ruolo svolto dalla stessa si reputa di confermare il mantenimento della partecipazione.

4.5 Denominazione: Azienda per il Turismo Altopiano di Piné e Valle di Cembra S.cons.r.l.

4.5.1. Dati della società

Data di costituzione:	16.04.2014
Sede legale:	Via C. Battisti n. 106 – 38042 Baselga di Piné (TN)
Oggetto Sociale:	Promozione e servizi di supporto al turismo
Capitale sociale al 31.12.2014:	Euro 77.500,00
Altri soci:	Comuni di: Baselga di Piné, Bedollo, Fornace, Civezzano, Albiano, Cembra, Faver, Giovo, Grauno, Grumes, Lisignago, Lona Lases, Segonzano, Sover, Valda, P.A.T.
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,28
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: - € 3.201,00 2012: € 4.147,00 2013: - € 1.477,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011:/ 2012: / 2013: /
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	Quote associative: 2011:€ 169,56 IVA compresa (quota in conto esercizio) 2012:€ 169,56 IVA compresa (quota in conto esercizio)

	2013:€ 169,56 IVA compresa (quota in conto esercizio)
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	n. 1 Amministratore rappresenta i Comuni della Valle di Cembra.
*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	L'Assemblea dei soci non ha nominato un organo di controllo

4.5.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società:

ICE RINK PINE' Srl – C.F. E P.IVA 01892620228

Partecipazione pari a € 3.318,00 (4,31% del capitale sociale)

SVILUPPO TURISTICO GRUMES srl – C.F. E P.IVA 02045480221

Partecipazione pari a € 2.000,00 (2,25% del capitale sociale).

4.5.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Valda con la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 dd. 05.04.2011 avente ad oggetto "Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Valda ed autorizzazione al loro mantenimento ai sensi dell'art. 3, commi 27,28, e 29 della Legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008)" ha confermato la partecipazione all'APT in quanto società che si prefigge obiettivi necessari per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente (promozione del turismo in Val di Cembra).

Ai sensi dell'art. 3, comma 27, è sempre ammessa la costituzione di società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, tra cui vanno annoverate le società cosiddette strumentali ovvero costituite per gestire servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

4.5.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Non si ravvisa alcuno degli elementi per l'eliminazione della società e, considerato il ruolo, svolto dalla stessa si reputa di confermare il mantenimento della partecipazione.